

FRANCESCO MARIA MAFFEZZONI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECAMPUS*

“Una (?)” Due diligence per il cambiamento climatico

“A (?)” Due diligence for climate change

Abstract: La Direttiva (UE) 2024/1760 stabilisce un obbligo legale vincolante per le grandi aziende di attuare processi di due diligence volti a identificare, prevenire, mitigare e affrontare impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla governance lungo tutta la loro catena del valore. Si applica alle aziende con sede nell'UE e ad alcune aziende di paesi terzi, introducendo la pianificazione della transizione climatica, il coinvolgimento degli stakeholder e la bonifica obbligatoria. La Direttiva adotta un modello di responsabilità quasi oggettiva, che allenta l'onere della prova per le vittime e consente ai tribunali di obbligare la divulgazione delle prove. Segna un passaggio dalla RSC volontaria a obblighi applicabili, integrando la sostenibilità nella governance aziendale e allineandosi all'Articolo 3 TUE. La Direttiva integra l'applicazione dell'applicazione pubblica con i rimedi privati, stabilendo un nuovo standard giuridico per una condotta commerciale responsabile nell'UE.

Abstract: Directive (EU) 2024/1760 establishes a binding legal obligation for large companies to implement due diligence processes aimed at identifying, preventing, mitigating, and addressing adverse human rights, environmental, and governance impacts throughout their value chains. It applies to EU-based and certain third-country companies, introducing climate transition planning, stakeholder engagement, and mandatory remediation. The Directive adopts a quasi-objective liability model, easing the burden of proof for victims and enabling courts to compel evidence disclosure. It marks a shift from voluntary CSR to enforceable obligations, embedding sustainability within corporate governance and aligning with Article 3 TEU. The Directive integrates public enforcement with private remedies, setting a new legal standard for responsible business conduct in the EU.

Keywords: Green Deal; due diligence; stakeholder; ambiente; responsabilità sociale d'impresa; Unione Europea; Risoluzione Parlamento UE; Direttiva della Commissione UE; società, diritti umani.

Keywords: Green Deal; due diligence; stakeholders; environment; corporate social responsibility; European Union; Resolution UE Parliament; Eu Commission Directive; corporation; human rights.

* Professore a contratto di diritto del Motorsport presso l'Università del Salento e Ricercatore a tempo determinato RTT (L. 79/2022), in Diritto Commerciale, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi eCampus.

1. *Corporate Sustainability Due Diligence, cenni introduttivi*

I “tortuosi e prolungati” lavori del progetto *Due diligence* hanno avuto inizio nel marzo 2021 allorché il Parlamento Europeo¹ con l’approvazione della risoluzione “Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese” richiese alla Commissione di intervenire in materia di *Due diligence* e di *governance* societaria sostenibile² come suggerito dal commissario Didier Reynders nel novembre 2020³.

L’intento della risoluzione era di attuare un quadro giuridico cogente unionale che prevedesse per le imprese l’obbligo di *Due diligence* lungo l’intera catena del valore, in tema di diritti umani, ambiente e buona governance.

Era ormai non più rinviabile l’approvazione da parte della Commissione Europea di una proposta legislativa che definisse standard minimi armonizzati a livello comunitario, al fine di prevenire, mitigare e rimediare agli impatti negativi derivanti dalle attività aziendali, operando su una maggiore responsabilità delle imprese e garantendo un elevato livello di protezione ai soggetti interessati⁴.

¹ Cfr. M. DI SARLI, *Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese: una risoluzione del Parlamento europeo*, *Il Nuovo Diritto delle Società*, 9, 2021, p. 1555.

² Cfr. E. LOFFREDO, *Sostenibilità ed economicità dell’impresa: prime riflessioni*, M. CALLEGARI, S. CERRATO, E. DESANA (a cura di), *Governance e mercati, Studi in onore Paolo Montalenti*, Torino, 2022, p. 212.

³ Nella sua risposta, Didier Reynders, a nome della Commissione europea (6.11.2020), ha ribadito che nel Green Deal europeo la sostenibilità «dovrebbe essere integrata in modo più sistematico nella *governance* societaria. Il programma di lavoro della Commissione 2021 ha annunciato per il secondo trimestre del 2021 un’iniziativa legislativa in materia di *governance* societaria sostenibile per promuovere un comportamento delle imprese responsabile e sostenibile. L’iniziativa si concentrerà sui doveri delle imprese e dei consigli di amministrazione, inclusi i doveri di diligenza in materia di diritti umani e ambiente in tutte le catene del valore. Utilizzerà come input, tra le altre cose, i risultati di due studi sugli obblighi di dovuta diligenza lungo la catena di approvvigionamento, e sui doveri degli amministratori e sulla *governance* societaria sostenibile, che sostengono la necessità di norme vincolanti in materia di *governance* societaria sostenibile per garantire condizioni di parità. In linea con il quadro “Legiferare meglio”, sarà preparata una valutazione d’impatto per orientare la decisione della Commissione. Tale valutazione terrà debitamente conto dell’impatto comparativo delle possibili opzioni strategiche. Inoltre, terrà da conto il principio di proporzionalità per evitare inutili oneri burocratici, in particolare per le piccole e medie imprese, e dell’impatto sulle condizioni di parità, come indicato dall’onorevole deputato. Per garantire coerenza si terrà conto anche delle attuali norme dell’UE in materia di dovere di diligenza, come il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio».

⁴ Cfr. P. MARCHETTI, *Il bicchiere mezzo pieno*, *Rivista delle Società*, 2-3, 2021, p. 336 e M. VENTORUZZO, *Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva Due Diligence*, *Rivista delle Società*, 2-3, 2021, p. 382.

Nel 2021 il Parlamento Europeo aveva già denunciato il perpetrarsi di sistematiche violazioni dei diritti umani e delle norme a tutela dell'ambiente da parte delle imprese, contribuendo ad accrescere le preoccupazioni nelle istituzioni europee, in particolare nel Consiglio d'Europa, nell'OCSE e nell'OIL⁵, già allertate dalla crisi da Covid-19⁶, criticità dall'altra parte notorie al dibattito internazionale, che la Nazioni Unite avevano già discusso nei Principi Guida su Impresa e Diritti Umani⁷.

La risoluzione del Parlamento Europeo del 10 marzo 2021 ha condiviso e proposto una disciplina adeguata e raccomandata per le imprese al fine di individuare, valutare, prevenire, attenuare, monitorare, comunicare, contabilizzare e correggere gli impatti negativi potenziali e/o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona *governance* nella catena del valore⁸, considerato che il modello di *Due diligence*, non vincolante non era riuscito a garantire giustizia alle vittime, sprovvisto come era di specifiche sanzioni nei confronti delle società responsabili dei danni causati direttamente o lungo le catene del valore⁹.

Secondo il Parlamento Europeo la disciplina da introdurre doveva essere completa, coordinata, ma soprattutto vincolante e obbligare l'impresa ad «adottare tutte le misure proporzionate e commisurate e di compiere sforzi, entro i mezzi a sua disposizione, per

⁵ Considerando n. 3 Strategia di dovuta diligenza, Parlamento Europeo, *Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese*, Risoluzione del Parlamento Europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese, (2020/2129(INL)).

⁶ M. LIBERTINI, *Sulla proposta di direttiva UE su "Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese"*, Rivista delle Società, 2-3, 2021, p. 328, afferma che «la pandemia ha contribuito a rafforzare queste posizioni, perché obbliga a pensare in prospettiva di lungo periodo e mette a nudo l'insufficienza dei meccanismi di mercato ad affrontare la crisi generale».

⁷ Anche il principio della *Due diligence* non è nuovo al dibattito internazionale essendo già stato oggetto di discussione nel più ampio tema di CSR nel 2011 nei Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani (i cosiddetti "UNGPs") come *human rights due diligence*, inteso quale principio di responsabilità delle imprese nei confronti dei diritti umani.

⁸ Considerando n. 1, Strategia di dovuta diligenza, Parlamento Europeo, *Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese*, Risoluzione del Parlamento Europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese, (2020/2129(INL)).

⁹ Considerando n.ri 5 e 26 Strategia di dovuta diligenza, Parlamento Europeo, *Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese*, Risoluzione del Parlamento Europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese, (2020/2129(INL)).

scongiurare impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona *governance* lungo le sue catene del valore e per far fronte a tali impatti»¹⁰.

Nella prassi, la dovuta diligenza si realizza nel processo predisposto dall'impresa al fine di individuare, valutare, prevenire, attenuare, far cessare, monitorare, comunicare, riferire, affrontare e correggere gli effettivi e/o potenziali impatti negativi sui diritti umani, i diritti sociali, sindacali e del lavoro, sull'ambiente, ivi compreso il contributo al cambiamento climatico e sulla buona *governance*, nelle operazioni e nei rapporti d'affari lungo la catena del valore¹¹.

2. L'impianto originario della direttiva Due Diligence

Dopo quasi tre anni¹² dalla risoluzione del Parlamento Europeo e una proposta di direttiva del 23 febbraio 2022¹³, il 24 maggio 2024 il Consiglio europeo ha approvato la Direttiva

¹⁰ M. DI SARLI, *Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese: una risoluzione del Parlamento europeo*, Il Nuovo Diritto delle Società, 9, 2021, p. 1557, afferma che « il Parlamento, in allegato alla risoluzione, ha presentato alla Commissione anche il testo di una proposta di direttiva volta a introdurre una disciplina completa e uniforme in materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese, capace di porsi in complementarietà con la direttiva 2014/95/EU che invece, come noto, prevede l'obbligo di comunicazione da parte delle di informazioni non finanziarie circa il loro impatto ambientale e sociale (peraltro, con riferimento a tale direttiva, lo scorso 21 aprile, è stata approvata una proposta di modifica, attualmente in fase di consultazione v. Proposta di direttiva che modifica le direttive 2013/34/UE, 2004/109/CE, 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (COM (2021) 189)».

¹¹ Considerando n. 20, Strategia di dovuta diligenza, Parlamento Europeo, *Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese*, Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese, (2020/2129(INL)).

¹² Sul punto si veda P. MONTALENTI, *La “rivoluzione” ESG*, P. MARCHETTI, S. PIETRA ROSSI, G. STRAMPELLI, F. URBANI, M. VENTORUZZO, *Atti del convegno internazionale di studi di Venezia*, 10-11 novembre 2023, 2, 2024, p. 757.

¹³ Cfr. Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, Relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, Bruxelles, 23.2.2022, COM(2022) 71 final, 2022/0051(COD) e ex multis: M. STELLA RICHTER JR. *Corporate sustainability due diligence: noterelle semiserie su problemi serissimi*, Rivista delle società, 4, 2022, pp. 714 ss., A. STABILINI, *La futura direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence: profili di diritto societario*, Diritti umani e diritto internazionale, 3, 2023, pp. 731 ss., G.C. CORVESE, *La proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence e i suoi (presumibili) effetti sul diritto societario italiano*, XIV Convegno annuale ODC “Imprese, mercati e sostenibilità: nuove sfide per il diritto commerciale”, 26 e 27 maggio 2023, Università degli Studi Roma Tre, Atti del Convegno 2023, p.1 ss., P. MONTALENTI, *Impresa e fattori ESG: lo stato dell'arte*, P. MONTALENTI e M. NOTARI (a cura di), *Banche, contratti di finanziamento alle imprese e sostenibilità*, Milano, 2024, p. 31 e M. SIRI, *Finanza sostenibile e greenwashing*, P. MARCHETTI, S. PIETRA ROSSI, G. STRAMPELLI, F. URBANI, M. VENTORUZZO, *Atti del convegno internazionale di studi di Venezia*, 10-11 novembre 2023, 2, 2024, pp. 761 ss.

(UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese (Corporate Sustainability Due Diligence Directive– CS3D o CSDDD) sancendo all’art 2 l’obbligo di rendere effettivo il dovere di diligenza¹⁴ «che le imprese dovrebbero attuare individuando, prevenendo, mitigando e rendendo conto di come affrontano gli impatti negativi, effettivi e potenziali, nelle rispettive attività, nella catena di fornitura e nelle altre relazioni commerciali”. E ciò sulla pregiudiziale “che le attività imprenditoriali possono dare luogo a impatti negativi per il governo societario, l’occupazione, i diritti umani, l’ambiente, la corruzione e i consumatori»¹⁵.

L’art. 1 della Direttiva (UE) 2024/1760 introduce obblighi e responsabilità in relazione agli impatti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull’ambiente, individuando gli obblighi che gravano sulle società con riferimento alla loro attività, a quelle delle controllate e a quelle dei partner commerciali all’interno delle catene di attività, tra i quali spiccano l’adozione e l’attuazione di un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, finalizzato a garantire la compatibilità del modello imprenditoriale e delle relative strategie per un’economia sostenibile e una limitazione del riscaldamento globale secondo l’Accordo di Parigi¹⁶.

L’art. 2 della Direttiva (UE) 2024/1760 precisa l’ambito soggettivo, individuandolo nelle società con più di 1000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 milioni di euro nell’ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio, innalzando significativamente la soglia precedentemente fissata. La direttiva si applica anche alla società controllante di un gruppo che raggiunga, anche cumulativamente, le suddette soglie quantitative nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio consolidato. Già nel testo precedente era prevista norma

¹⁴ Cfr. M. COSSU, *Stakeholders Theory, obiettivi ESG e interesse sociale*, Orizzonti del Diritto Commerciale, 3, 2023, pp. 784 ss. e S. ADDAMO, *Le novità del testo finale della corporate sustainability due diligence directive: un cambio di passo per la politica di sostenibilità dell’ue?*, Le nuove leggi civili commentate, 5, 2024, pp. 1259 ss.

¹⁵ G. MOLLO, *Il principio di sostenibilità nella sua concreta declinazione da parte del legislatore europeo*, A. BASSI, M. LAMANDINI, G. MOLLO, A. TROISI, F. VELLA, *Greenwashing e tutela del consumatore per un’economia sostenibile*, Quaderni giuridici Consob, 33, febbraio 2025, p. 22.

¹⁶ Cfr. M. BIANCHINI, *Doveri fiduciari degli amministratori e climate change*, P. MARCHETTI, S. PIETRA ROSSI, G. STRAMPELLI, F. URBANI, M. VENTORUZZO, *Atti del convegno internazionale di studi di Venezia*, 10-11 novembre 2023, 2, 2024, p. 795.

della *Due diligence* di sostenibilità a livello di gruppo, con la società madre tenuta ad adempiere agli obblighi anche per le controllate, subordinatamente a condizioni di effettività, cooperazione, condivisione informativa e rispetto delle politiche del gruppo¹⁷.

Soggetti a cui va applicata la direttiva sono anche alle società che hanno stipulato accordi di franchising o licenza nell'UE con terzi indipendenti, garantendo un'identità comune, un *business concept* comune e metodi aziendali uniformi, in cambio di *royalties* di almeno 22,5 milioni di euro e con un fatturato netto mondiale superiore a 80 milioni di euro nell'ultimo esercizio finanziario¹⁸.

La direttiva dovrebbe dare risposta ai vari quesiti connessi allo sviluppo economico sostenibile¹⁹, fra tutti la definizione di impatto negativo sull'ambiente e sui diritti umani, l'individuazione della figura degli *stakeholder* definiti come soggetti, individui o gruppi i cui diritti o interessi possono essere lesi dall'impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona *governance*, le organizzazioni il cui fine statutario è rappresentato dalla difesa dei diritti umani, dei diritti sociali e del lavoro, dell'ambiente e della buona *governance*. Inoltre è da includere nella categoria anche la previsione dell'efficacia extraterritoriale per le società costituite in paesi terzi che generano individualmente o come controllanti di un gruppo un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro nell'Unione nell'esercizio precedente, con applicazione anche alle

¹⁷ Cfr. M. BIANCHINI, *Doveri fiduciari degli amministratori e climate change*, P. MARCHETTI, S. PIETRA ROSSI, G. STRAMPELLI, F. URBANI, M. VENTORUZZO, *Atti del convegno internazionale di studi di Venezia*, 10-11 novembre 2023, 2, 2024, pp.794 ss.

¹⁸ S. ADDAMO, *Le novità del testo finale della corporate sustainability due diligence directive: un cambio di passo per la politica di sostenibilità dell'ue?*, *Le nuove leggi civili commentate*, 5, 2024, p. 1263

¹⁹ «La presente direttiva mira ad assicurare che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l'individuazione, e, ove necessario, l'attribuzione di priorità, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto, la minimizzazione e la riparazione degli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse, nonché alle attività delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali nelle catene di attività cui le società partecipano, e garantendo che le persone colpite dal mancato rispetto di tale obbligo abbiano accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso. La presente direttiva lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di rispettare e tutelare i diritti umani e l'ambiente ai sensi del diritto internazionale», cfr. Considerando n. 14 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

società estere parti di contratti di franchising o licenza che soddisfano i requisiti precedentemente menzionati²⁰.

Si può ritenere correttamente incrementato anche l'elenco dei terzi includendovi i lavoratori e i loro rappresentanti, le comunità locali, i minori, le popolazioni indigene, le associazioni civiche, i sindacati, le organizzazioni della società civile e gli azionisti delle imprese²¹, così il confronto e il dialogo agevolerà l'elaborazione di una strategia di *Due diligence* sempre più efficace²² e incisiva.

La direttiva riconosce l'importanza fondamentale della discussione/confronto con i portatori di interessi coinvolti in tutte le fasi del processo di *Due diligence*, la loro inclusione diventa lo strumento più adeguato a “dare voce” ai portatori di interesse per la sostenibilità a lungo termine dall'impresa contribuendo a migliorare la performance e la redditività, giacché più sostenibilità fornisce maggiori effetti economici aggregati positivi.

La direttiva nel formulare le possibili *best practices*, introduce una serie di dispositivi per evitare che le richieste degli *stakeholders* risultino inascoltate o relegate nel processo di dovuta diligenza, un esempio è il coinvolgimento dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori²³.

Il modello di *governance* adottato individua nel reclamo degli *stakeholders*²⁴ l'istituto per garantire il dialogo tra società e soggetti “esterni” per fronteggiare gli impatti negativi,

²⁰ S. ADDAMO, *Le novità del testo finale della corporate sustainability due diligence directive: un cambio di passo per la politica di sostenibilità dell'ue?*, Le nuove leggi civili commentate, 5, 2024, p. 1263

²¹ Cfr. G. STRAMPELLI, *La strategia dell'Unione europea per il capitalismo sostenibile: l'oscillazione del pendolo tra amministratori, soci e stakeholder*, Rivista delle Società, 2-3, 2021, pp. 369 ss.

²² Cfr. H. ALFORD, *Teoria degli stakeholder e gestione strategica*, L. SACCONI (a cura di), *Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo d'impresa*, Roma, 2005, p. 172 e R. MITCHELL, B. AGLE, D. WOOD, *Verso una teoria dell'identificazione e della rilevanza degli stakeholder: definizione del principio di chi e cosa veramente conta*, E. R. FREEMAN, G. RUSCONI, M. DORIGATTI (a cura di), *Teoria degli stakeholder*, Milano, 2007, p. 112.

²³ Cfr. art. 13 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 e U. TOMBARI, *La proposta di Direttiva sulla Corporate Due Diligence e sulla Corporate Accountability: prove (incerte) di un “capitalismo sostenibile”*, Rivista delle Società, cit., p. 376.

²⁴ Cfr. art. 14 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 e G. STRAMPELLI, *La strategia dell'Unione europea per il*

potenziali ed effettivi dell’attività imprenditoriale²⁵. Per il legislatore europeo il reclamo deve essere accessibile, prevedibile, equo, trasparente e compatibile con i diritti umani, in qualità di procedimento extraprocessuale deve necessariamente essere adeguato, articolato e raccordato con i meccanismi giudiziari esistenti nei paesi dell’Unione Europea, per garantire massima protezione ai diritti fondamentali (incluso il diritto della vittima ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento delle proprie pretese risarcitorie)²⁶.

Attraverso la CS3D si chiede agli Stati membri di provvedere alla designazione di una o più autorità nazionali incaricate di svolgere l’azione di controllo sulla corretta attuazione degli obblighi di *Due diligence* da parte delle imprese ²⁷, che dovrà essere dotata di poteri e risorse per espletare i compiti assegnati, quali controlli autonomi e/o sulla base di indicazioni provenienti da terzi²⁸ e l’imposizione di sanzioni amministrative efficaci e/o dissuasive, specifiche per la gravità e la reiterazione delle violazioni²⁹.

La *Due diligence* impone alle società e alle imprese di predisporre politiche volte ad attenuare gli impatti negativi su diritti umani e sull’ambiente anche all’interno delle

capitalismo sostenibile: l’oscillazione del pendolo tra amministratori, soci e stakeholder, Rivista delle Società, 2-3, 2021, p. 370.

²⁵ Cfr. P. MARCHETTI, *Il bicchiere mezzo pieno*, Rivista delle Società, 2-3, 2021, pp. 345 ss. e M. LIBERTINI, *Sulla proposta di direttiva UE su “Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese”*, Rivista delle Società, 2-3, 2021, p. 332, secondo cui i diritti dei portatori di interesse «non si fermano al dovere di consultazione imposto all’impresa, ma sono rafforzati dalla previsione di un diritto di reclamo», che costituisce «uno strumento nuovo, che imporrà alla società di tener conto di pretese e proposte provenienti dagli *stakeholders* e di fornire ai reclami una risposta appropriata».

²⁶ Cfr. l’art. 29 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

²⁷ Cfr. l’art. 24 e ss. della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

²⁸ Art. 25 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859; cfr. M. STELLA RICHTER JR, M. L. PASSADOR, *Corporate Sustainability Due Diligence: Supernatural Superserious*, Osservatorio del diritto civile e commerciale, 1, 2024, p. 255.

²⁹ Art. 27 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859; cfr. M. STELLA RICHTER JR, M. L. PASSADOR, *Corporate Sustainability Due Diligence: Supernatural Superserious*, Osservatorio del diritto civile e commerciale, cit., p. 255.

catene del valore con il potenziamento delle pratiche di sostenibilità nei sistemi di governo e gestione, con decisioni imprenditoriali che includano le valutazioni in termini di impatto climatico e ambientale³⁰.

In ordine alla responsabilità la nuova disciplina agevola il soggetto danneggiato riguarda l'onere della prova, richiedendo alla società di dimostrare il proprio *duty of care*³¹, di avere cioè agito con la dovuta diligenza per evitare il danno e che lo stesso si sarebbe comunque prodotto anche qualora fossero state adottate tutte le precauzioni. Il sistema di *enforceability* non prevede solo la responsabilità e il reclamo, ma stabilisce che ciascuna persona fisica o giuridica purché informata può trasmettere segnalazioni, anche in assenza di una specifica voce di danno, quando si verifica una violazione delle disposizioni contenute nella direttiva³², dopodiché l'Autorità di controllo, opportunamente individuata a livello nazionale, provvederà ad adottare le necessarie sanzioni «proporzionate e dissuasive»³³.

Nell'attuazione del programma il legislatore europeo ha apportato modifiche sostanziali alla responsabilità civile prevedendo un regime di responsabilità in forza del quale le imprese in conformità al diritto nazionale devono essere ritenute responsabili e offrire riparazione ai danni derivanti da impatti negativi effettivi o potenziali sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona *governance* causati da esse o da imprese collegate.

³⁰ Cfr. art. 5 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

³¹ Il *duty of care* presuppone uno standard oggettivo di condotta che garantisca la mediazione tra esigenze di sicurezza individuale e libertà di svolgimento delle attività produttive. «Si opera in tal modo, fra classi sociali (i.e. imprenditori e non imprenditori), una precisa ripartizione dei costi dello sviluppo industriale: i danni a vita, salute e proprietà possono essere risarciti, purché siano stati cagionati da comportamenti (intenzionali o) “oggettivamente” negligenti (e, in common law, previo riconoscimento dell'esistenza di un *duty of care* in capo al convenuto nei confronti dell'attore)»; cfr. M. BUSSANI, *Le funzioni delle funzioni della responsabilità civile*, Rivista di diritto civile, 2, 2022, pp. 265 ss.

³² Cfr. art 26 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

³³ Cfr. art 27 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

L'articolo 11 della Direttiva (UE) 2024/1760 prescrive per le società l'obbligo di adottare le misure adeguate ai sensi dell'art. 9 della suddetta direttiva per arrestare gli impatti negativi attraverso l'implementazione di misure adeguate che coinvolgano la società, le sue controllate e i partner commerciali inseriti nella catena di attività.

Il piano d'azione in caso di impatto negativo effettivo, qualora non possa essere adeguatamente prevenuto o mitigato ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva (UE) 2024/1760, o arrestato o minimizzato ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva (UE) 2024/1760, impone alla società di astenersi dall'instaurare nuove relazioni commerciali o dal prorogare rapporti esistenti con un partner commerciale nella cui sfera operativa o catena di attività sia emerso l'impatto negativo³⁴.

La società deve in *extrema ratio* adottare e attuare senza ingiustificato ritardo un piano d'azione di prevenzione rafforzato, volto a fronteggiare lo specifico impatto negativo esercitando o incrementando la propria influenza mediante la sospensione temporanea dei rapporti commerciali e, qualora non sussista una ragionevole aspettativa di successo di tali sforzi o l'attuazione del piano d'azione rafforzato non riesca a prevenire o mitigare (ovvero arrestare o minimizzare) l'impatto negativo, la società sarà tenuta ad interrompere il rapporto commerciale³⁵ nel caso di impatto negativo di particolare gravità³⁶.

³⁴ Cfr. S. ADDAMO, *Le novità del testo finale della corporate sustainability due diligence directive: un cambio di passo per la politica di sostenibilità dell'ue?*, Le nuove leggi civili commentate, 5, 2024, pp. 1274 ss.

³⁵ Tuttavia, antecedente alla sospensione temporanea o alla cessazione del rapporto commerciale, la società sarà tenuta a valutare se gli effetti pregiudizievoli di tale azione siano ragionevolmente ritenuti manifestamente più gravi dell'impatto negativo che si intendeva contrastare. In tale evenienza, la società non sarà obbligata a sospendere o cessare il rapporto d'affari, ma dovrà notificare all'autorità di controllo competente le ragioni giustificative di tale decisione. Qualora la società opti per la non sospensione o cessazione del rapporto commerciale, dovrà monitorare l'impatto negativo, rivalutare periodicamente la propria decisione e verificare la disponibilità di ulteriori misure adeguate. Diversamente, in caso di sospensione o risoluzione contrattuale, la società dovrà adottare misure atte a prevenire, mitigare o arrestare gli effetti di tale decisione, la quale dovrà essere oggetto di controllo ed eventuale rivalutazione, e dovrà fornire un congruo preavviso al partner commerciale.

Qualora l'impatto negativo non possa essere immediatamente neutralizzato o minimizzato nella sua estensione, il piano d'azione non avrà natura preventiva, bensì correttiva e le misure adeguate da adottarsi possono consistere nella richiesta di garanzie contrattuali ai partner commerciali diretti e indiretti, investimenti finanziari e non finanziari, modifiche o miglioramenti al *business plan* o alle strategie aziendali, supporto alle PMI, e dovranno essere proporzionate alla gravità dell'impatto negativo e al grado di coinvolgimento della società nella sua verifica.

³⁶ Cfr. S. ADDAMO, *Le novità del testo finale della corporate sustainability due diligence directive: un cambio di passo per la politica di sostenibilità dell'ue?*, Le nuove leggi civili commentate, 5, 2024, p. 1275.

Le difficoltà riscontrate per lungo tempo nel determinare quali danni siano virtualmente risarcibili e l'individuazione dei beni e interessi lesi³⁷ hanno portato all'introduzione nella recente Direttiva CS3D con l'art. 12 della Direttiva (UE) 2024/1760 l'obbligo di riparazione per la società che ha causato da sola o congiuntamente un impatto negativo.

Nello specifico l'art. 2 della Direttiva (UE) 2024/1760 delimita l'ambito della riparazione con il ripristino per la persona colpita, per le comunità o per l'ambiente di una situazione equivalente o più prossima a quella in cui si troverebbero se non si fosse verificato l'impatto negativo effettivo, ripristino che deve essere proporzionato all'implicazione della società nell'impatto negativo, anche mediante risarcimento finanziario o non finanziario fornito dalla società alla persona o alle persone colpite dall'impatto negativo effettivo e, se del caso, il rimborso dei costi sostenuti dalle autorità pubbliche per le misure correttive eventualmente necessarie.

Le vittime da impatto negativo effettivo o potenziale causato da attività imprenditoriale quando agiscono ex art. 29 della Direttiva (UE) 2024/1760 per la riparazione del danno per violazione diretta dei diritti umani, dell'ambiente o della buona *governance*, convertono lo *stakeholder*³⁸ in una sorta di "creditore involontario"³⁹ che

³⁷ M. BARCELLONA, *La responsabilità civile*, S. MAZZAMUTO, *Trattato di diritto privato*, VI, *Le fonti dell'obbligazione diverse dal contratto*, I, Torino, 2021, 13.

³⁸ Sulla figura dello *stakeholder* cfr. E. BARCELLONA, *A che serve il corporate purpose*, P. MARCHETTI, S. PIETRA ROSSI, G. STRAMPELLI, F. URBANI, M. VENTORUZZO, *Atti del convegno internazionale di studi di Venezia*, 10-11 novembre 2023, 2, 2024, pp. 829 ss.

³⁹ M.V. ZAMMITTI, *La responsabilità della capogruppo per violazione del duty of care: note a margine di Okpabi v. Royal Dutch Shell Plc*, *Rivista di diritto societario*, 3, 2021, p. 539, definisce il creditore involontario come quel creditore che «non ha gli strumenti idonei a valutare le condizioni di un affare e che non può che subire le esternalità negative prodotte dalle imprese. Questi soggetti, infatti, vengono travolti dall'esercizio dell'impresa altrui e saranno parte, appunto, involontaria di un rapporto giuridico non negoziato. Diventano cioè creditori della società involontariamente e non sono in grado di informarsi sulla solidità della società che figura come controparte». A titolo esemplificativo si vedano A. PERRONE (a cura di), *Lo Statement della Business Roundtable, sugli scopi della società*, *Orizzonti del diritto commerciale*, 3, 2019, p. 589; V. CALANDRA BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, *Giurisprudenza Commerciale*, 2011, I, p. 542; A. KEAY, *Section 172(1) of the Companies Act 2006: An Interpretation and Assessment*, *Company Lawyer*, 28, 2007, p. 108 e M.V. ZAMMITTI, *La responsabilità della capogruppo per la condotta socialmente irresponsabile delle società subordinate*, Milano, 2020, pp. 286 ss. nella parte in cui affronta le problematiche e i limiti relativi alla legittimazione attiva degli *stakeholders* e dei creditori involontari in tema di azioni individuali e di *class action*.

godrà di un “l’alleggerimento” dell’onere probatorio⁴⁰ relativo al mancato esercizio o attuazione delle *best practice* o al mancato controllo sulle entità commerciali collegate⁴¹. Questa forma di responsabilità, oltre ad essere caratterizzata da una modifica dei termini della prescrizione per non comprimere il diritto del danneggiato⁴², dovrebbe alleggerire l’onere probatorio con la previsione della possibilità da parte del giudice di ordinare l’esibizione degli elementi di prova supplementari rientranti nel controllo della società, graverà così sulla stessa l’obbligo di dimostrare il proprio *duty of care*⁴³ e di aver agito con tutta la dovuta diligenza per evitare il danno, o che lo stesso si sarebbe comunque verificato anche in presenza di tutte le precauzioni necessarie⁴⁴.

Gli stati membri sono incaricati di recepire e conformare la legislazione nazionale e l’obiettivo della riforma sarà raggiunto se e quando verranno emanate norme nazionali

⁴⁰ «Qualora il ricorrente presenti una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno e indichi che elementi di prova supplementari rientrano nel controllo della società, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i giudici possano ordinare che tali elementi probatori siano divulgati dalla società conformemente al diritto procedurale nazionale, limitando nel contempo tale divulgazione a quanto necessario e proporzionato. A tal fine, i giudici nazionali dovrebbero esaminare in quale misura la domanda di risarcimento o gli argomenti di difesa siano corroborati da fatti e prove disponibili che giustificano la domanda di divulgazione, la portata e i costi della divulgazione nonché i legittimi interessi di tutte le parti in causa, anche al fine di prevenire la ricerca generica di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti nel procedimento. Qualora tali prove contengano informazioni riservate, i giudici nazionali dovrebbero poter ordinarne la divulgazione solo ove le ritengano rilevanti ai fini dell’azione per il risarcimento del danno e dovrebbero porre in essere misure efficaci per tutelare tali informazioni», cfr. Considerando N. 83 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

⁴¹ Cfr. M. VENTORUZZO, *Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva Due Diligence*, Rivista delle Società, 2-3, 2021, pp. 383 ss.

⁴² Art. 29 lett. A della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 e il Considerando N. 85 secondo cui « I termini di prescrizione per intentare azioni di responsabilità civile per danni dovrebbero essere di almeno cinque anni e, in ogni caso, non inferiori al termine di prescrizione stabilito dai regimi nazionali di responsabilità civile generale. Le norme nazionali riguardanti l’inizio, la durata, la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione non dovrebbero ostacolare indebitamente l’avvio di procedimenti per il risarcimento del danno e, in ogni caso, non dovrebbero essere più restrittive delle norme sui regimi nazionali di responsabilità civile generale».

⁴³ In tema di *duty of care* cfr. U. TOMBARI, *Lo «scopo della società»: significati e problemi di una categoria giuridica*, U. TOMBARI (a cura di), *Sostenibilità e corporate governance nel contesto geopolitico*, Bologna, 2024, p. 46.

⁴⁴ Art. 29 lett. E della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

che prevedono indici e/o standard qualitativi (almeno minimi), che determinino il modello di società la cui attività sia socialmente responsabile⁴⁵, in altri termini si dovrà procedere ad una tracciatura possibilmente condivisa degli elementi fondamentali dell'istituto per giudicare l'attività dell'impresa e dell'imprenditore⁴⁶ in ottemperanza agli indici di comportamento previsti quali, la trasparenza⁴⁷, l'idoneità del sistema informativo, l'adeguatezza degli assetti, la tutela ambientale, l'adozione di scelte volte alla sostenibilità e comportamenti caratterizzati dal principio di precauzione⁴⁸. Con la disciplina della CS3D potrà essere garantito non solo il risarcimento del danno da comportamento illegittimo dell'impresa, ma anche in assenza di una specifica voce di danno, si potrà individuare la responsabilità per violazione delle regole di concorrenza da parte dell'impresa sanzionabile dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato⁴⁹.

In attesa di un adeguamento della disciplina della responsabilità civile si può ipotizzare applicando l'art. 29 della Direttiva (UE) 2024/1760 un superamento del modello della responsabilità aquiliana nel caso di eventi dannosi derivanti dall'attività delle

⁴⁵ Sul punto è stato osservato che la doverosità di comportamenti imposti dalla normativa in vigore «pare contraddire *in nuce* il riferimento alla responsabilità sociale di impresa che, invece, presuppone la discrezionalità degli amministratori nel perseguire obiettivi socialmente od eticamente appaganti»; cfr. G. GIANNELLI, *Investimento reputazionale e rating di legalità*, M. CASTELLANETA, F. VESSIA (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Napoli, 2019, p. 138.

⁴⁶ Cfr. sul tema V. BUONOCORE, *Responsabilità dell'impresa fra libertà e vincoli*, AA.VV., *La responsabilità dell'impresa, convegno per i trent'anni di giurisprudenza commerciale*, Milano, 2006, pp. 50 ss. ed in particolare nella parte in cui ricava come clausole generali per la definizione della responsabilità dell'impresa nell'ordine: 1) la trasparenza e la correttezza nella gestione; 2) il giudizio di comparazione degli interessi all'atto delle scelte d'impresa al fine di giungere all'interesse più meritevole in relazione ai limiti dell'utilità sociale, della sicurezza, dignità e libertà della persona umana; 3) applicazione del canone di precauzione e 4) adeguatezza dell'organizzazione amministrativa, organizzativa, contabile e tecnica dell'impresa.

⁴⁷ «L'evoluzione sia delle normative di trasparenza sia del complesso delle regole aventi a epicentro la clausola di buona fede, poste a presidio della formazione del consenso nei differenti mercati, ha espresso costantemente la finalità di delineare meccanismi di funzionamento dei mercati incidendo sulla fisiologia delle condotte degli operatori professionali», cfr. R. DIRAIMO, *La trasparenza trent'anni dopo*, M. PERASSI, M. RABITTI, F. SARTORI, V. TROIANO, *A 30 anni dal Testo unico bancario (1993-2023): The Test of Time, Atti del convegno, Banca d'Italia – ADDE, Roma, 11-12 dicembre 2023*, 100, 2024, p. 210.

⁴⁸ Si tratterebbe dunque di delineare principi generali volti a definire un obbligo di conformare i comportamenti imprenditoriali ai criteri di responsabilità sociale, cfr. F. DENOZZA, *Responsabilità dell'impresa e diritto antitrust*, AA.VV., *La responsabilità dell'impresa, convegno per i trent'anni di giurisprudenza commerciale*, Milano, 2006, p. 123.

⁴⁹ Sul tema CSR e pratiche commerciali scorrette cfr. G. BEVIVINO, *La responsabilità sociale delle imprese. Strumenti attuativi e rimedi*, Napoli, 2018, p. 156.

società/imprese, inscrevendo l'azione della società, per determinate voci di danno, nell'area della responsabilità «(quasi) oggettiva»⁵⁰ a garanzia della difesa della vittima con la possibile inversione e/o alleggerimento dell'onere probatorio⁵¹ e la modifica dei termini di prescrizione per non comprimere il diritto al risarcimento.

⁵⁰ Per la citazione e i relativi problemi applicativi della forma di responsabilità (quasi) oggettiva si veda M. VENTORUZZO, *Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva Due Diligence*, Rivista delle Società, 2-3, 2021, p. 383 e «qualora sia avanzata una domanda di risarcimento e il ricorrente presenti una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno e abbia indicato che elementi di prova supplementari rientrano nel controllo della società, i giudici possano ordinare che tali elementi probatori siano divulgati dalla società conformemente al diritto procedurale nazionale», cfr. art. 29 lett. E della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

⁵¹ A titolo esemplificativo si vedano *ex multis*: Cass. 04/02/2014, n. 2422 che sottolinea come «gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale. Ne consegue che, ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza la necessità di accertare la sussistenza degli altri»; Cass. 08/06/2007, n. 13390, Giustizia Civile Massimario annotato dalla Cassazione, 2007, 6, secondo la quale «ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi»; Corte Appello Catanzaro 19/02/2018, n. 343 secondo la quale «in presenza di una fattispecie qualificata dall'attore-danneggiato come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte danneggiata medesima l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto e, segnatamente, del nesso di causalità tra la condotta del soggetto che si assume danneggiante e l'evento dannoso, del danno ingiusto e dell'imputabilità soggettiva»; Tribunale Roma 20/01/2017, n. 999 secondo il quale «in virtù del generale principio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., grava sull'attore dare rigorosa dimostrazione di tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2043 c.c.. Con riguardo al nesso di causalità, lo stesso è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della condicio sine qua non)» e Tribunale Rieti 06/02/2008, n. 1754 secondo il quale «in tema di responsabilità [...], quale che debba essere la norma codicistica da applicare al caso di specie (art. 2051 c.c. o 2043 c.c., secondo la diversa impostazione prescelta), deve ritenersi onere prioritario dell'attore fornire la prova rigorosa della dinamica del fatto dannoso, descrivendo, nel primo caso, con precisione le modalità del sinistro, con il chiarire se il documento è stato causato dal dinamismo connesso alla cosa o se in esso è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; analogamente, nel caso prospetti un illecito aquiliano, l'attore è tenuto a dedurre e provare specificamente la anomalia del bene, la quale – indipendentemente dalla sua assimilazione al concetto di insidia secondo i noti criteri della imprevedibilità soggettiva e non visibilità oggettiva - vale da sola a costituire il fatto colposo dell'ente proprietario. Siffatta direttiva di indagine va doverosamente osservata in quanto rispettosa dei fondamentali principi ordinamentali in tema di onere di allegazione e prova, poiché i dati descrittivi dell'evento dannoso rappresentano proprio il fatto costitutivo della domanda, su cui si incentra tutto il giudizio, dato che in esso si esaurisce il tema di prova che condiziona l'impostazione difensiva dell'avversario, sì che di esso non è dunque consentita alcuna modifica nel corso del giudizio. La mancata osservanza di tale onere probatorio determina inevitabilmente il rigetto della pretesa risarcitoria».

Riepilogando la scelta Europea di adottare il principio della dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese ha attuato un intervento incisivo a sostegno dei valori e principi contenuti nell'articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea, per garantire un commercio libero, equo, rispettoso, che tuteli i diritti dell'uomo, dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, capace di far valere in giudizio da parte degli *stakeholder* le violazioni delle norme in tema di *corporate social responsibility*⁵². Il lungo dibattito teorico sul futuro dell'azione imprenditoriale ha stimolato e consigliato un intervento normativo con «disposizioni di principio che impongono alle imprese doveri comportamentali, con norme a maglie larghe destinate ad essere progressivamente riempite di contenuto con l'apporto giurisprudenziale e dottrinale [e] un apparato rimediale molto incisivo, fondato sull'operare sinergico di *public e private enforcement*»⁵³.

3. *Una (possibile) conclusione: dal pacchetto omnibus all'Accordo di Consiglio e Parlamento sulla semplificazione degli obblighi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e al dovere di diligenza per rafforzare la competitività dell'UE*

La direttiva *Due diligence* rientra a pieno titolo nelle politiche comunitarie in tema di CSR⁵⁴ nonché tema del dibattito socio, economico, giuridico⁵⁵ soprattutto riguardo alle

⁵² A titolo esemplificativo si vedano A. PERRONE (a cura di), *Lo Statement della Business Roundtable, sugli scopi della società*, Orizzonti del Diritto Commerciale, 3, 2019, p. 589; V. CALANDRA BUONAURO, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, Giurisprudenza Commerciale, 1, 2011, p. 542; A. KEAY, *Section 172(1) of the Companies Act 2006: An Interpretation and Assessment*, Company Lawyer, 28, 2007, p. 108 e M.V. ZAMMITTI, *La responsabilità della capogruppo per la condotta socialmente irresponsabile delle società subordinate*, Milano, 2020, p. 286 ss. nella parte in cui affronta le problematiche e i limiti relativi alla legittimazione attiva degli *stakeholders* e dei creditori involontari in tema di azioni individuali e di *class action*.

⁵³ Per la citazione si veda M. LIBERTINI, *Sulla proposta di direttiva UE su "Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese"*, Rivista delle Società, 2-3, 2021, p. 333.

⁵⁴ Cfr. S. BRUNO, *ESG come fattore di rischio e articolazione del c.d.a.*, P. MARCHETTI, S. PIETRA ROSSI, G. STRAMPELLI, F. URBANI, M. VENTORUZZO, *Atti del convegno internazionale di studi di Venezia*, 10-11 novembre 2023, 2, 2024, p. 826.

⁵⁵ M. LIBERTINI, *Sulla proposta di direttiva UE su "Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese"*, Rivista delle Società, 2-3, 2021, p. 329; G. STRAMPELLI, *La strategia dell'Unione europea per il capitalismo sostenibile: l'oscillazione del pendolo tra amministratori, soci e stakeholder*, Rivista delle Società, cit., p. 367 e ASSONIME, *Doveri degli amministratori e sostenibilità*, Rapporto Assonime, Note e Studi 6/2021, Rivista delle Società, cit., p. 393.

modalità di intervento del legislatore ed in particolare se siano preferibili disposizioni vincolanti di *hard law* (preferibili dato il contesto e gli argomenti già oggetto di precedenti direttive) o non vincolanti di *soft law*⁵⁶.

Purtroppo, nel processo di riforma europeo si è avuta una brusca frenata con la Direttiva (Ue) 2025/794 del Parlamento Europeo del Consiglio del 14 aprile 2025, che modificando le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 ha procrastinato i tempi di decorrenza assegnati agli Stati membri per rendere operativi gli obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

La Direttiva (UE) 2025/794, soprannominata “Direttiva Stop of the clock” per via del differimento di molti obblighi in tema di sostenibilità, si è inserita nel processo di rimodulazione del quadro normativo europeo in materia di sostenibilità d’impresa, configurandosi come intervento di natura essenzialmente temporale e correttiva nel contesto delle iniziative di semplificazione regolatoria promosse dalla Commissione europea, incidendo sulle tempistiche di applicazione degli obblighi previsti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive e dalla Corporate Sustainability Due Diligence Directive, lasciando però inalterato l’impianto sostanziale. Infatti ha introdotto un differimento selettivo dell’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione di

⁵⁶ Si legge nello studio che sono state individuate «one or more high-level options linked to the issues underlying the driver. [...] High-level options were then operationalized into realistic measures ranging from non-legislative measures/soft measures (including encouraging the spread of new principles or the transparency on sustainable corporate governance practices by means of communications or recommendations by the European Commission), to legislative measures/hard measures (including amending existing legislation and proposing new binding rules). The effort to identify the list of measures has been based on the analysis of existing legislation, the work undertaken by the European Commission and by academics on the matter, and the elements provided by the analysis of the problem. Depending on their nature, measures were grouped into three options characterised by an increasing level of regulatory intervention compared to the baseline which identifies a status quo scenario in which no policy intervention occurs, and it is assumed that the current legislative framework remains in force», cfr. EUROPEAN COMMISSION. Study on directors’ duties and sustainable corporate governance, Final report, Bruxelles, 20 luglio 2020, pp. 50 ss.; E. BARCELLONA, *La sustainable corporate governance nelle proposte di riforma del diritto europeo: a proposito dei limiti strutturali del c.d. stakeholderism*, Rivista delle società, 1, 2022, p. 8; L. CALVOSA, *Capitalismo sostenibile e soft law*, U. TOMBARI (a cura di), *Sostenibilità e corporate governance nel contesto geopolitico*, Bologna, 2024, p. 171 e E.R. DESANA, *Una nuova stagione di hard e soft law per le RSI*, E.R. DESANA, S. SCAMUZZI, M. CALLEGARI (a cura di), *L’engagement nelle responsabilità sociali di imprese e enti, nuove norme cogenti, soft law, metriche e pratiche per la sostenibilità*, Napoli, 2025, p. 21.

sostenibilità per talune categorie di imprese ed un rinvio dei termini di recepimento e di prima applicazione della disciplina sul dovere di diligenza, motivato dalla necessità di preservare la coerenza complessiva del diritto dell'Unione in materia di sostenibilità d'impresa, con una riflessione su un approccio regolatorio improntato al principio di proporzionalità e alla sostenibilità degli oneri normativi, confermando comunque la centralità degli obiettivi di trasparenza, responsabilità e gestione degli impatti ambientali e sociali nel medio-lungo periodo nonché l'esigenza di garantire una maggiore gradualità nell'attuazione delle nuove prescrizioni ESG, alla luce delle criticità operative emerse nella fase iniziale di implementazione e del rischio di un eccessivo aggravio amministrativo per gli operatori economici.

Di natura più invasiva è l'intervento comunitario del 9 dicembre 2025 che con l'accordo del Consiglio e del Parlamento Europeo in tema di semplificazione degli obblighi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e al dovere di diligenza introduce significative modifiche alle proposte originarie della Commissione, incidendo sull'equilibrio tra ambizione regolatoria e sostenibilità. Infatti, se da un lato l'accordo provvisorio innalza significativamente i criteri soggettivi di applicabilità della CS3D, fissandoli ad una soglia di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di ricavi netti, dall'altro introduce la revisione del modello di individuazione e valutazione degli impatti negativi, in base al quale le imprese saranno tenute ad adottare un approccio basato sul rischio, concentrando gli sforzi analitici sui segmenti della catena di attività nei quali è più probabile il verificarsi di impatti negativi effettivi o potenziali, superando l'obbligo di mappatura completa della catena del valore, che viene sostituito da un esercizio esplorativo generale fondato sulle informazioni ragionevolmente disponibili in virtù della necessità di ridurre le ricadute a cascata delle richieste informative, in particolare nei confronti delle imprese di minori dimensioni.

Un secondo e altrettanto incisivo intervento riguarda l'alleggerimento degli oneri regolatori, l'accordo elimina infatti l'obbligo per le imprese di adottare un piano di transizione climatica finalizzato alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Questa scelta segna un ridimensionamento dell'approccio prescrittivo originariamente delineato dalla

Commissione e solleva interrogativi circa l’effettiva capacità della normativa di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici che l’Unione si era prefigurata.

L’accordo interviene anche sul piano riparatorio in tema di responsabilità, sopprimendo il previsto regime armonizzato a livello dell’Unione dell’obbligo per gli Stati membri di garantire l’applicazione necessaria delle norme di responsabilità anche nel caso di diversità da quella del diritto nazionale ed anche la disciplina sanzionatoria fissa un tetto massimo pari al 3% del fatturato netto mondiale dell’impresa, demandando alla Commissione l’elaborazione di orientamenti applicativi. Tale scelta è giustificata dall’esigenza di assicurare un’applicazione uniforme e proporzionata delle sanzioni. Infine, interviene sulle tempistiche CS3D disponendo che il termine di recepimento sia differito al 26 luglio 2028, con obbligo di conformità per le imprese a partire da luglio 2029.

Questi continui e bruschi cambiamenti di rotta intervenuti sul programma di disciplina della sostenibilità riflettono la crescente indecisione in seno alle istituzioni europee riguardo all’importanza delle pratiche integrate sostenibili nell’attività aziendale, non solo come valore etico ma come obbligo legale e potrebbero essere imputabili ai cambiamenti geopolitici verificatosi nell’anno 2025, che hanno imposto alla politica economica europea un alleggerimento di oneri e regole per rimanere competitiva nei mercati ed affrontare le nuove sfide⁵⁷.

In questo contesto, la sostenibilità ed in particolare la tutela ambientale al posto di integrarsi con le politiche di sostenibilità aziendale si rispecchiano in un accordo provvisorio che evidenzia una chiara tensione tra l’obiettivo di rafforzare la sostenibilità d’impresa e la necessità di contenere l’impatto regolatorio sulle imprese, dove la revisione delle soglie dimensionali, l’adozione di un approccio basato sul rischio e il ridimensionamento degli obblighi più onerosi delineano un modello di regolazione meno selettivo e più flessibile, destinato ad incidere in modo significativo sull’evoluzione del diritto europeo della sostenibilità, con la speranza che le imprese continuino ad adottare

⁵⁷ Cfr. F. CAPRIGLIONE, *Il declino delle democrazie liberali*, Milano, 2025

modelli di business che non solo ottimizzano il profitto, ma rispettano standard ambientali e sociali⁵⁸.

⁵⁸ Cfr. V. DI CATALDO, P. MONTALENTI, R. SACCHI, *Spunti per ricerche future in tema di sostenibilità*, *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 1, 2025, pp. 2 ss.

